

Proposta di legge

Moratoria per l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici

Art. 1.

(Sospensione del ricorso a sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale)

1. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, che consentono il riconoscimento facciale, attraverso l'uso di dati biometrici di cui all'articolo 4, n.14 del Regolamento (UE) 2016/679, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati sono sospesi fino all'entrata in vigore di una legge statale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, che, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ne disciplini presupposti di ammissibilità, condizioni e garanzie conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, come recepita dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai sistemi di videosorveglianza autorizzati secondo la normativa vigente.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. In caso di installazione o utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 1, durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 166, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ovvero 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in ragione del rispettivo ambito di applicazione.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.